

# *Credito Valtellinese*

*Assemblea del 17 – 18 aprile 2009*  
*Parte straordinaria*

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Signori Soci,

con provvedimento del 4 marzo 2008 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e di governo societario delle banche, con le quali è stata data attuazione al decreto 5 agosto 2004 del Ministro dell'Economia, che aveva definito i criteri generali e le linee di indirizzo nella materia suddetta.

L'emanazione del provvedimento fa seguito ad un'approfondita consultazione avviata nell'ottobre 2007, che aveva registrato un'ampia partecipazione del sistema bancario e finanziario e del mondo accademico.

L'intervento normativo trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento del Testo Unico Bancario, con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative maturate nel proprio settore.

Il provvedimento indica le caratteristiche essenziali che il governo societario deve presentare a fini di una sana e prudente gestione.

Le nuove disposizioni disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, i conflitti di interesse, nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

Gli obiettivi generali perseguiti dall'Organo di Vigilanza attengono ai seguenti aspetti:

- chiara distinzione delle funzioni e l'appropriato bilanciamento dei poteri;
- l'equilibrata composizione degli organi;
- sistema dei controlli integrato ed efficace;
- meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- flussi informativi idonei a consentire scelte gestionali consapevoli.

Le disposizioni affermano e sottolineano in particolare il fondamentale ruolo della Capogruppo, sulla quale ricade in particolare la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Le soluzioni organizzative e di governo societario adottate dai gruppi bancari devono

assicurare il rispetto delle disposizioni in questione entro la data del 30 giugno 2009.

Sulla base della normativa dianzi sintetizzata il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 17 febbraio 2009, ha approvato un progetto di modifica statutaria finalizzato all'adeguamento pieno e sostanziale dello Statuto sociale alle predette disposizioni di vigilanza.

Nella medesima riunione, il Consiglio ha inoltre deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie in concomitanza con l'annuale Assemblea ordinaria dei Soci.

La proposta suddetta è stata sviluppata avendo presenti alcune direttrici fondamentali:

- si è ritenuto di intervenire sullo Statuto ove strettamente necessario, in quanto richiesto dalla normativa, evitando interventi eccessivamente pervasivi, atteso che il Credito Valtellinese, in quanto banca quotata, evidenzia un sistema di *governance* sostanzialmente già in linea con le nuove disposizioni;
- si è inteso rimarcare, in particolare in tema di incentivazione alla partecipazione dei Soci in Assemblea e di diritti di *governance* alle minoranze, le aperture proprie del modello popolare - modello che enfatizza la democraticità delle decisioni assembleari - al fine di ulteriormente valorizzare l'apporto del corpo sociale;
- si è tenuto conto della complessità societaria, operativa e dimensionale del Credito Valtellinese e del Gruppo ad esso facente capo, articolato in più banche a operatività commerciale, società di finanza specializzata e società strumentali.

Il progetto di modifica statutaria della Banca è stato poi oggetto di un successivo intervento integrativo, alla luce di una nota inviata dalla Banca d'Italia lo scorso 19 febbraio, con la quale sono stati forniti chiarimenti e precisazioni di carattere operativo sulle disposizioni di vigilanza in questione, al fine di agevolarne una corretta ed omogenea applicazione.

Ciò premesso, si fa presente che il progetto di modifica statutaria che viene sottoposto all'Assemblea straordinaria prevede la riformulazione di 17 articoli dello statuto, la rinumerazione di 8 e l'eliminazione di 1 articolo.

Le proposte di variazione, strettamente connesse alle nuove norme di Vigilanza, riguardano i seguenti articoli:

- **Articolo 24 – Assemblea ordinaria**: si prevede di inserire un nuovo comma 2, al fine di incorporare nel testo dello Statuto quanto previsto nel Provvedimento del Governatore in materia di meccanismi di remunerazione e incentivazione, nonché la previsione che l'Assemblea debba approvare anche le politiche retributive relative ai collaboratori non legati alle società da rapporti di lavoro subordinato
- **Articolo 27 - deleghe**: si prevede di aumentare il numero delle deleghe per la partecipazione all'Assemblea dalle attuali 2 a 5 per ciascun Socio.
- **Articolo 31 - Amministratori**: viene prevista la presenza di almeno due consiglieri "non esecutivi"; viene altresì introdotto un richiamo statutario al Regolamento del Consiglio che stabilisce il limite all'assunzione di incarichi di amministrazione e

controllo da parte degli Amministratori.

- **Articolo 35 - Presidente**: viene precisato il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale promotore dell'efficace ed effettivo funzionamento del sistema di governo societario.
- **Articolo 37 - competenze esclusive del Consiglio**: si propone di integrare le competenze non delegabili dal Consiglio in materia di piani industriali e finanziari e operazioni strategiche, politica di gestione dei rischi e sistema di controllo interno, nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e conformità.
- **Articolo 39 – Comitato Esecutivo**: vengono proposte nuove formalità di convocazione nonché l'eliminazione della previsione secondo cui in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- **Articolo 45 – Collegio Sindacale**: la proposta di modifica mira a puntualizzare i compiti e doveri del Collegio Sindacale e le funzioni di vigilanza del Collegio medesimo in materia di controlli interni e sistemi di gestione dei rischi; si propone altresì di precisare i compiti dell'Organo di Controllo in materia di informativa alla Banca d'Italia e i limiti in materia di assunzione di incarichi da parte dei Sindaci, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di *governance*.
- **Articolo 48 – Direzione Generale**: con la modifica in questione si intende meglio precisare la composizione della Direzione Generale.
- **Articolo 50 – Direttore Generale**: con la riformulazione dell'articolo si intende meglio puntualizzare la funzione del Direttore Generale, precisandone, in particolare, la funzione propositiva – oltre che consultiva - relativamente alla riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Si fa inoltre presente che, oltre alle modifiche sopra riassunte, connesse all'adeguamento alle nuove norme della Banca d'Italia, si sono rese necessarie ulteriori variazioni di portata limitata, relativamente ai seguenti articoli:

- **Articolo 6 – patrimonio sociale**: si propone di eliminare dall'articolo il riferimento alle riserve “aventi destinazione generica” o “alimentate dagli utili netti” nella definizione del patrimonio, facendo un rimando più generico a “ogni altra riserva”;
- **Articolo 7 - capitale sociale**: in seguito al perfezionamento - nel corso del 2007 – dell'operazione di aumento a titolo gratuito del capitale sociale di cui al vigente comma 3, si propone di adeguare nel comma 1 dell'articolo il valore nominale dell'azione Credito Valtellinese, pari a 3,5 euro. Si propone altresì di espungere dal testo il vigente comma 2, atteso che l'operazione di rafforzamento patrimoniale deliberata nel novembre 2003 si è conclusa nel 2007.
- **Articolo 12 - azioni proprie**: l'articolo in questione verrebbe adeguato, facendo un più generico riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'operatività in azioni proprie.
- **Articolo 32 - nomina di Amministratori**: nel comma 1 vengono proposte lievi

modifiche di carattere formale relative ai Consiglieri indipendenti.

- **Articolo 38 – deleghe di attribuzioni**: verrà eliminato il vigente comma 6, in quanto inserito nell'ambito dell'articolo 37.
- **Articolo 46 – nomina del Collegio Sindacale**: si propone di uniformare i requisiti per la presentazione di liste per la nomina dell'Organo di Controllo ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per la nomina del Consiglio di Amministrazione, introducendo la previsione che dette liste possano essere sottoscritte anche da 500 Soci - a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale della Banca - oltre che da parte di Soci detentori complessivamente almeno dello 0,3% del capitale.
- **Articolo 54 (rinumerato: 55) – bilancio**: la modifica è finalizzata all'adeguamento della terminologia utilizzata nello Statuto alle recenti disposizioni normative inerenti l'informativa finanziaria.
- **Articolo 55 (rinumerato: 56) - destinazione utili**: in relazione alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 38/05 in materia di bilancio, si introduce l'impossibilità di distribuire gli utili corrispondenti a particolari tipologie di plusvalenze iscritte a conto economico. La modifica di cui al nuovo comma 2 consente, in sede di riparto degli utili, di rendere facoltativa la destinazione di parte degli stessi al fondo di beneficenza e assistenza.
- **Norme transitorie (articolo 60)**: in relazione alla emanazione da parte della Consob di tutta la regolamentazione relativa alla nomina con voto di lista degli Amministratori e dei Sindaci, la norma transitoria risulta superata e se ne propone pertanto l'eliminazione

Nella tabella di seguito riportata si riporta il nuovo testo proposto dello Statuto del Credito Valtellinese. Nella tabella vengono messi a confronto, per ciascun articolo, il nuovo testo proposto e il testo vigente; sono state evidenziate in rosso le parti variate e sono state barrate le parti soppresse, riportando altresì, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole modifiche.

<p style="text-align: center;"><b>STATUTO TESTO VIGENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO TESTO PROPOSTO</b></p> <p style="text-align: center; color: red;"><b>In rosso le modifiche proposte rispetto al testo vigente. Dall'articolo 52bis in avanti è proposta una rinumerozione degli articoli.</b></p>
<p><b>COSTITUZIONE - SCOPO - OGGETTO - DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>Articolo 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Banca Piccolo Credito Valtellinese, banca popolare costituita con atto 12 luglio 1908 a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all'esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189, è una società cooperativa per azioni con la denominazione "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", o in forma abbreviata "Credito Valtellinese s.c." o anche solo "Credito Valtellinese".</li> <li>2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.</li> </ol>	<p><b>COSTITUZIONE - SCOPO - OGGETTO - DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>Articolo 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Banca Piccolo Credito Valtellinese, banca popolare costituita con atto 12 luglio 1908 a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all'esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189, è una società cooperativa per azioni con la denominazione "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", o in forma abbreviata "Credito Valtellinese s.c." o anche solo "Credito Valtellinese".</li> <li>2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.</li> </ol>
<p><b>Articolo 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.</li> <li>2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</li> <li>3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</li> <li>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni</li> </ol>	<p><b>Articolo 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.</li> <li>2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</li> <li>3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</li> <li>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni</li> </ol>

impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.	impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
<b>Articolo 3</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Banca potrà provvedere al rilascio dei duplicati dei libretti a risparmio al portatore, con depositi non superiori ai limiti fissati dalla legge, trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione all'Albo sociale della relativa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, ove, si intende, non vi siano state opposizioni.</li> <li>2. In caso di opposizione il duplicato sarà rilasciato soltanto su ordine di giustizia.</li> </ol>	<b>Articolo 3</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Banca potrà provvedere al rilascio dei duplicati dei libretti a risparmio al portatore, con depositi non superiori ai limiti fissati dalla legge, trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione all'Albo sociale della relativa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, ove, si intende, non vi siano state opposizioni.</li> <li>2. In caso di opposizione il duplicato sarà rilasciato soltanto su ordine di giustizia.</li> </ol>
<b>Articolo 4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La durata della Società, già prorogata sino al 12 luglio 2008, viene prorogata di ulteriori cinquanta anni fino al 12 luglio 2058, con facoltà di altre proroghe.</li> </ol>	<b>Articolo 4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La durata della Società, già prorogata sino al 12 luglio 2008, viene prorogata di ulteriori cinquanta anni fino al 12 luglio 2058, con facoltà di altre proroghe.</li> </ol>
<b>Articolo 5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all'Estero.</li> </ol>	<b>Articolo 5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all'Estero.</li> </ol>
<b>PATRIMONIO SOCIALE - SOCI - AZIONI</b> <b>Articolo 6</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il patrimonio sociale è costituito: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dal capitale sociale;</li> <li>2) dalla riserva legale;</li> <li>3) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.</li> </ol> </li> </ol>	<b>PATRIMONIO SOCIALE - SOCI - AZIONI</b> <b>Articolo 6</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il patrimonio sociale è costituito: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dal capitale sociale;</li> <li>2) dalla riserva legale;</li> <li>3) da ogni altra riserva <del>avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.</del></li> </ol> </li> </ol> <p><b>Commento</b>  <i>Si ritiene di eliminare dall'articolo 6 (Patrimonio sociale) il riferimento alle riserve "aventi destinazione generica" o "alimentate dagli utili netti" nella definizione del patrimonio, facendo un rimando più generico a "ogni altra riserva".</i></p>
<b>Articolo 7</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative del valore nominale di 3 euro (*) complessivamente sottoscritte dai Soci.</li> <li>2. L'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2003 ha deliberato due operazioni di</li> </ol>	<b>Articolo 7</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative del valore nominale di 3,5 euro (*) complessivamente sottoscritte dai Soci.</li> <li><del>2. L'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2003 ha deliberato due operazioni di</del></li> </ol>

aumento del capitale che prevedono rispettivamente:

- l'emissione di un numero massimo di 7.341.643 azioni del valore nominale di 3 euro cadauna da offrire in opzione ai Soci in ragione di una nuova azione ogni 8 azioni vecchie possedute;
- l'emissione di un numero massimo di 41.406.765 azioni del valore nominale di 3 euro cadauna, da emettere nel periodo 2005/2007 a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile dell'importo massimo di 293.665.000 euro, di cui la predetta Assemblea del 15 novembre 2003 ha deliberato l'emissione.

3. L'Assemblea straordinaria del 10.02.2007 ha deliberato tre operazioni di aumento del capitale che prevedono rispettivamente:

- l'aumento del capitale sociale in forma gratuita per un ammontare massimo pari a euro 53.553.595,50 mediante incremento del valore nominale delle azioni da euro 3,00 ad euro 3,50, da attuarsi nel 2007 mediante utilizzo parziale e imputazione a capitale delle riserve da rivalutazione;
- l'aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione nel 2007 di un numero massimo di 53.553.595 azioni ordinarie da nominali euro 3,5 da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una nuova azione ogni due azioni possedute ad un prezzo compreso tra euro 9 ed euro 11 (secondo le determinazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione). Alle predette nuove azioni è abbinata l'assegnazione gratuita di massimi n. 42.842.876 warrant da offrire agli azionisti nel rapporto di n. 2 warrant da esercitarsi nel 2008 e n. 2 warrant da esercitarsi nel 2009 ogni 5 azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte; conseguente emissione di un numero massimo di 42.842.876 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,50 da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei predetti massimi n. 42.842.876 warrant nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant ad un prezzo pari al prezzo medio di mercato delle azioni del Credito Valtellinese nei 3 mesi antecedenti la data di esercizio del warrant,

~~aumento del capitale che prevedono rispettivamente:~~

- ~~— l'emissione di un numero massimo di 7.341.643 azioni del valore nominale di 3 euro cadauna da offrire in opzione ai Soci in ragione di una nuova azione ogni 8 azioni vecchie possedute;~~
- ~~— l'emissione di un numero massimo di 41.406.765 azioni del valore nominale di 3 euro cadauna, da emettere nel periodo 2005/2007 a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile dell'importo massimo di 293.665.000 euro, di cui la predetta Assemblea del 15 novembre 2003 ha deliberato l'emissione.~~

2. L'Assemblea straordinaria del 10.02.2007 ha deliberato tre operazioni di aumento del capitale che prevedono rispettivamente:

- l'aumento del capitale sociale in forma gratuita per un ammontare massimo pari a euro 53.553.595,50 mediante incremento del valore nominale delle azioni da euro 3,00 ad euro 3,50, da attuarsi nel 2007 mediante utilizzo parziale e imputazione a capitale delle riserve da rivalutazione;
- l'un aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione nel 2007 di un numero massimo di 53.553.595 azioni ordinarie da nominali euro 3,5 da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una nuova azione ogni due azioni possedute ad un prezzo compreso tra euro 9 ed euro 11 (secondo le determinazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione) pari a euro 10. Alle predette nuove azioni è abbinata l'assegnazione gratuita di massimi n. 42.842.876 warrant da offrire agli azionisti nel rapporto di n. 2 warrant da esercitarsi nel 2008 e n. 2 warrant da esercitarsi nel 2009 ogni 5 azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte; conseguente emissione di un numero massimo di 42.842.876 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,50 da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei predetti massimi n. 42.842.876 warrant nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant ad un prezzo pari al prezzo medio di mercato delle azioni del Credito Valtellinese nei 3 mesi antecedenti la data di esercizio del warrant,



<p>scontato del 20%;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aumento del capitale sociale in forma gratuita nel 2008 per un ammontare massimo di euro 18.743.757 mediante emissione di un numero massimo di 5.355.359 azioni di nuova emissione ("bonus shares") del valore nominale unitario di euro 3,50 da assegnare in ragione di una nuova azione ogni 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di cui al punto precedente e detenute ininterrottamente sino al 12 luglio 2008.</li> </ul> <p>4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.</p> <p>5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..</p> <p><i>(*) Si avverte che, in conformità a quanto previsto dal 3° comma - primo alinea - dell'art. 7, in data 21 maggio 2007 è stata data esecuzione all'aumento del capitale sociale in forma gratuita di euro 35.529.588 mediante incremento del valore nominale delle azioni da euro 3,00 a euro 3,50.</i></p>	<p>scontato del 20%;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aumento del capitale sociale in forma gratuita nel 2008 per un ammontare massimo di euro 18.743.757 mediante emissione di un numero massimo di 5.355.359 azioni di nuova emissione ("bonus shares") del valore nominale unitario di euro 3,50 da assegnare in ragione di una nuova azione ogni 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di cui al punto precedente e detenute ininterrottamente sino al 12 luglio 2008.</li> </ul> <p>3. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.</p> <p>4. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..</p> <p><del><i>(*) Si avverte che, in conformità a quanto previsto dal 3° comma - primo alinea - dell'art. 7, in data 21 maggio 2007 è stata data esecuzione all'aumento del capitale sociale in forma gratuita di euro 35.529.588 mediante incremento del valore nominale delle azioni da euro 3,00 a euro 3,50.</i></del></p> <p><b><i>Commento</i></b>  <b><i>In seguito al perfezionamento - nel corso del 2007 - dell'operazione di aumento a titolo gratuito del capitale sociale di cui al vigente comma 3, si propone di adeguare nel comma 1 dell'articolo il valore nominale dell'azione Credito Valtellinese, pari a 3,5 euro. Si propone altresì di espungere dal testo il vigente comma 2, atteso che l'operazione di rafforzamento patrimoniale deliberata nel novembre 2003 si è conclusa nel 2007.</i></b></p>
<p><b>Articolo 8</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13.</li> <li>2. I Dipendenti della Società possono essere Soci.</li> <li>3. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.</li> </ol>	<p><b>Articolo 8</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13.</li> <li>2. I Dipendenti della Società possono essere Soci.</li> <li>3. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.</li> </ol>

<p>4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>	<p>4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>
<p><b>Articolo 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</li> <li>2. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</li> <li>4. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</li> <li>5. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</li> <li>6. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</li> <li>7. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</li> </ol>	<p><b>Articolo 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</li> <li>2. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</li> <li>3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</li> <li>4. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</li> <li>5. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</li> <li>6. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</li> <li>7. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</li> </ol>
<p><b>Articolo 10</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.</li> </ol>	<p><b>Articolo 10</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.</li> </ol>

<p><b>Articolo 11</b></p> <p>1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>	<p><b>Articolo 11</b></p> <p>1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p><b>Articolo 12</b></p> <p>1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>	<p><b>Articolo 12</b></p> <p>1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, <b>purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci, nei limiti e alle condizioni poste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla materia.</b></p> <p>2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p> <p><i><b>Commento</b></i>  <i><b>Si propone di adeguare l'articolo in questione, facendo un più generico riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'operatività in azioni proprie, evitando di dettagliare dette disposizioni nello Statuto, in quanto le stesse, nel tempo, potrebbero subire variazioni, per effetto di modifiche legislative o regolamentari.</b></i></p>
<p><b>Articolo 13</b></p> <p>1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.</p> <p>2. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Articolo 13</b></p> <p>1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.</p> <p>2. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 14</b></p> <p>1. In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto, salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 9.</p>	<p><b>Articolo 14</b></p> <p>1. In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto, salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 9.</p>
<p><b>Articolo 15</b></p>	<p><b>Articolo 15</b></p>

<p>1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;</li> <li>coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;</li> <li>coloro che si trovino nelle altre situazioni previste dalla legge o dallo Statuto come causa di esclusione.</li> </ol> <p>2. La delibera di esclusione, assunta ai sensi dell'art. 13 o del primo comma del presente articolo, deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Contro la delibera di esclusione, il Socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.</p> <p>4. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato dei Proviviri entro 30 giorni dalla comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Comitato dei Proviviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;</li> <li>coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;</li> <li>coloro che si trovino nelle altre situazioni previste dalla legge o dallo Statuto come causa di esclusione.</li> </ol> <p>2. La delibera di esclusione, assunta ai sensi dell'art. 13 o del primo comma del presente articolo, deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Contro la delibera di esclusione, il Socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.</p> <p>4. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato dei Proviviri entro 30 giorni dalla comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Comitato dei Proviviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.</p>
<p><b>Articolo 16</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso delle azioni verrà effettuato a norma di legge.</li> <li>In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione annulla i relativi certificati.</li> <li>Nel caso in cui i certificati non siano depositati presso la Società, questa diffida per iscritto il Socio perché provveda alla riconsegna dei certificati entro il termine di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione dispone ugualmente l'annullamento di tali certificati.</li> <li>L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</li> </ol>	<p><b>Articolo 16</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso delle azioni verrà effettuato a norma di legge.</li> <li>In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione annulla i relativi certificati.</li> <li>Nel caso in cui i certificati non siano depositati presso la Società, questa diffida per iscritto il Socio perché provveda alla riconsegna dei certificati entro il termine di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione dispone ugualmente l'annullamento di tali certificati.</li> <li>L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</li> </ol>
<p><b>Articolo 17</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.</li> <li>In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque</li> </ol>	<p><b>Articolo 17</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.</li> <li>In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque</li> </ol>

<p>riservato al Socio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società.</li> <li>Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.</li> </ol>	<p>riservato al Socio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società.</li> <li>Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.</li> </ol>
<p><b>Articolo 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.</li> <li>La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.</li> </ol>	<p><b>Articolo 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.</li> <li>La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.</li> </ol>
<p><b>Articolo 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.</li> <li>Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e purchè abbia fatto pervenire presso la sede della Società oppure presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto a effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.</li> </ol>	<p><b>Articolo 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.</li> <li>Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e purchè abbia fatto pervenire presso la sede della Società oppure presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto a effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.</li> </ol>
<p><b>ASSEMBLEA</b></p>	<p><b>ASSEMBLEA</b></p>

<p><b>Articolo 20</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</li> <li>2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea dei Soci.</li> </ol>	<p><b>Articolo 20</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</li> <li>2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea dei Soci.</li> </ol>
<p><b>Articolo 21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.</li> </ol>	<p><b>Articolo 21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.</li> </ol>
<p><b>Articolo 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</li> <li>2. L'Assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</li> <li>3. L'Assemblea straordinaria avrà luogo nei casi previsti dalla legge.</li> </ol>	<p><b>Articolo 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</li> <li>2. L'Assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</li> <li>3. L'Assemblea straordinaria avrà luogo nei casi previsti dalla legge.</li> </ol>
<p><b>Articolo 23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.</li> </ol>	<p><b>Articolo 23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.</li> </ol>
<p><b>Articolo 24</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</li> <li>2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</li> </ol>	<p><b>Articolo 24</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</li> <li>2. <b>Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</b></li> <li>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un</li> </ol>

	<p>ottantesimo dei Soci.</p> <p><b><i>Commento</i></b>  <i>Si propone di inserire un nuovo comma 2, al fine di incorporare nel testo dello Statuto quanto previsto nel Provvedimento del Governatore, al paragrafo 4, linee applicative, lettera A. Le citate disposizioni stabiliscono in particolare che lo Statuto della Banca debba prevedere una specifica approvazione dell'Assemblea in ordine ai sistemi di incentivazione e remunerazione degli Amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</i></p>
<p><b>Articolo 25</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</li> <li>2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci tre scrutatori, di cui uno con funzioni di presidente, e nominerà un segretario.</li> <li>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</li> </ol>	<p><b>Articolo 25</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</li> <li>2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci tre scrutatori, di cui uno con funzioni di presidente, e nominerà un segretario.</li> <li>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</li> </ol>
<p><b>Articolo 26</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.</li> <li>2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.</li> <li>3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.</li> <li>4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</li> <li>5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.</li> </ol>	<p><b>Articolo 26</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.</li> <li>2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.</li> <li>3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.</li> <li>4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</li> <li>5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.</li> </ol>
<p><b>Articolo 27</b></p>	<p><b>Articolo 27</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>2. Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>2. Ogni Socio non può rappresentare <b>per delega</b> più di <b>cinque</b> Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</li> </ol> <p><i><b>Commento</b></i>  <i>Si rileva preliminarmente che i dati di partecipazione alle Assemblee del Credito Valtellinese evidenziano una buona presenza dei Soci. E' inoltre operativo il Regolamento dell'Assemblea, che agevola l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione attiva dei Soci durante le riunioni. Peraltro, in linea con quanto previsto nel Provvedimento del Governatore, al paragrafo 3 (principi generali) e in particolare laddove si afferma che ove la base sociale sia particolarmente frazionata "vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea", si propone di aumentare il numero delle deleghe dalle attuali 2 a 5, a fronte di un massimo di 10. Detto valore si collocherebbe fra i più alti della categoria delle "Popolari". La proposta mira dunque a favorire un ulteriore incremento della partecipazione per delega dei Soci alle Assemblee della Banca.</i></p>
<p><b>Articolo 28</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, possono fare domanda di convocare l'Assemblea indicando gli argomenti da trattare.</li> </ol>	<p><b>Articolo 28</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, possono fare domanda di convocare l'Assemblea indicando gli argomenti da trattare.</li> </ol>
<p><b>Articolo 29</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e dagli scrutatori.</li> <li>2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</li> </ol>	<p><b>Articolo 29</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e dagli scrutatori.</li> <li>2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</li> </ol>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>Articolo 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione della Società</li> </ol>	<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>Articolo 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione della Società</li> </ol>



<p>è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero.</p>	<p>è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero.</p>
<p><b>Articolo 31</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</li> <li>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.</li> <li>3. Qualora vengano meno i requisiti previsti al precedente comma, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</li> </ol>	<p><b>Articolo 31</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</li> <li>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile. <b>Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</b></li> <li>3. <b>Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.</b></li> <li>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti al precedente comma, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</li> </ol> <p><u><b>Commento</b></u>  <i>Si propone di prevedere a livello statutario la presenza di almeno due consiglieri "non esecutivi", in coerenza con le disposizioni di Vigilanza, che affermano che "La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza". Per la definizione di Consigliere "non esecutivo" si ritiene di fare espresso rinvio alle disposizioni di Vigilanza, ove si precisa che per Amministratori non esecutivi "si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa".</i>  <i>Relativamente al nuovo comma 3, si propone di inserire un richiamo statutario al Regolamento del Consiglio che stabilisce il limite all'assunzione di</i></p>

	<p><i>incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori, così come stabilito nelle disposizioni di governance (paragrafo 3, linee applicative, lettera B). Si precisa che, relativamente al Collegio Sindacale, vigono i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla Consob con propria regolamentazione; nello Statuto è già inserito un rimando a detta regolamentazione.</i></p>
<p><b>Articolo 32</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile; detti candidati dovranno essere qualificati come tali.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</li> <li>4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché</li> </ol>	<p><b>Articolo 32</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 <del>e dalla normativa comunque applicabile</del>; detti candidati dovranno essere qualificati <del>come tali</del> <b>come indipendenti</b>.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</li> <li>4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla</li> </ol>

<p>l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</li> <li>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</li> <li>7. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di uno;</li> <li>- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista.</li> </ul> </li> <li>8. Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.</li> <li>9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.</li> </ol>	<p>normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</li> <li>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</li> <li>7. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di uno;</li> <li>- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista.</li> </ul> </li> <li>8. Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.</li> <li>9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.</li> </ol> <p><i><b>Commento</b></i>  <i><b>Nel comma 1 vengono apportate lievi modifiche di carattere formale relative ai Consiglieri indipendenti.</b></i></p>
<p><b>Articolo 33</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Articolo 33</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati</li> </ol> </li> </ol>

<p>non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 31, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti, ovvero nel caso che a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 32, ultimo comma.</p> <p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>	<p>non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 31, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti, ovvero nel caso che a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 32, ultimo comma.</p> <p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>
<p><b>Articolo 34</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti.</li> <li>2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.</li> <li>3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.</li> <li>4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.</li> <li>5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.</li> </ol>	<p><b>Articolo 34</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti.</li> <li>2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.</li> <li>3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.</li> <li>4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.</li> <li>5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.</li> </ol>
<p><b>Articolo 35</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede</li> </ol>	<p><b>Articolo 35</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, <b>promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il</b></li> </ol>

<p>affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni.</li> <li>3. In materia di erogazione del credito, il Presidente adotta le proprie decisioni su proposta del Direttore Generale.</li> </ol>	<p><b>bilanciamento dei poteri</b>, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, <b>su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale</b>, i provvedimenti <del>che crede necessari</del> e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione <b>o al Comitato Esecutivo</b>, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza <del>per le relative deliberazioni</del>.</li> <li><del>3. In materia di erogazione del credito, il Presidente adotta le proprie decisioni su proposta del Direttore Generale.</del></li> </ol> <p><i><b>Commento</b></i>  <i><b>Si propone di precisare il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale promotore dell'efficace ed effettivo funzionamento del sistema di governo societario, in coerenza con quanto previsto nelle disposizioni di Vigilanza al paragrafo 2.1, linee applicative, lettera "E". Il comma tre viene eliminato, in quanto la previsione è già contenuta nella nuova formulazione del comma 2.</b></i></p>
<p><b>Articolo 36</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo - quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.</li> <li>3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il</li> </ol>	<p><b>Articolo 36</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo - quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.</li> <li>3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il</li> </ol>

Segretario della riunione.	Segretario della riunione.
<p><b>Articolo 37</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</li> <li>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</li> <li>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca;</li> <li>- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;</li> <li>- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</li> </ul> </li> <li>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,</li> </ol>	<p><b>Articolo 37</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</li> <li>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</li> <li>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione <b>delle linee e</b> degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione <b>del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;</b></li> <li>- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;</li> <li>- <b>la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</b></li> <li>- <b>la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;</b></li> <li>- <del>l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;</del></li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- <b>la determinazione definizione del disegno imprenditoriale unitario del</b></li> </ul> </li> </ol>

<p>nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. .</p>	<p><b>Gruppo, la determinazione</b> dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.</b></li> <li>- <del>la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</del></li> </ul> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. .</p> <p><i><b>Commento</b></i>  <i><b>Coerentemente a quanto previsto nelle disposizioni di governance della Banca d'Italia (paragrafo 2.1, linee applicative, lettera B), si propone di integrare le competenze non delegabili dal Consiglio in materia di piani industriali e finanziari e operazioni strategiche, politica di gestione dei rischi e sistema di controllo interno, nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e conformità. Si ritiene altresì di espungere dall'articolo le competenze in materia di immobili e promozione di azioni giudiziarie e amministrative; in quanto delegabili a norma di legge, le stesse potranno formare oggetto di delega consiliare, anche al fine di favorire una ulteriore concentrazione dei lavori dell'Organo Amministrativo sulle tematiche strategiche di gestione del Gruppo.</b></i></p>
<p><b>Articolo 38</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</li> <li>2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.</li> <li>3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</li> <li>4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a</li> </ol>	<p><b>Articolo 38</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</li> <li>2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.</li> <li>3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</li> <li>4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a</li> </ol>

<p>Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.</p> <p>6. Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati con funzioni di studio e di proposta su specifiche materie.</p>	<p>Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.</p> <p><del>6. Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati con funzioni di studio e di proposta su specifiche materie.</del></p> <p><b><i>Commento</i></b> <b><i>Si propone di eliminare il vigente comma 6, in quanto inserito nell'ambito dell'articolo 37.</i></b></p>
<p><b>Articolo 39</b></p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.</p> <p>3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.</p> <p>5. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza; in caso di parità si applicherà il disposto dell'art. 36 comma secondo.</p> <p>6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 36. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p>	<p><b>Articolo 39</b></p> <p>1. Il Comitato Esecutivo - <b>per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione</b> - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.</p> <p>3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.</p> <p>5. Le deliberazioni <b>faranno sono</b> prese a maggioranza <b>assoluta di voti</b>; <del>in caso di parità si applicherà il disposto dell'art. 36 comma secondo.</del></p> <p>6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 36. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p> <p><b><i>Commento</i></b> <b><i>Si propone di adottare le formalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, anche al fine di garantire le necessarie formalità in tema di flusso di informazione preventiva agli Amministratori in ordine</i></b></p>



	<p><i>alle materie all'ordine del giorno del Comitato, coerentemente con quanto previsto anche nelle nuove norme di Vigilanza.</i></p> <p><i>Relativamente al comma 5, si propone di eliminare la previsione secondo cui in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, al fine di recepire la "Nota di chiarimenti" diramata in data 19 febbraio dalla Banca d'Italia, ove si precisa quanto segue: "La partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione al comitato esecutivo (in qualità di presidente del medesimo e a condizione che non gli sia attribuito, in caso di parità, voto decisivo) non configura di per sé un coinvolgimento in compiti di gestione né l'attribuzione di un ruolo esecutivo".</i></p>
<p><b>Articolo 40</b></p> <p>1. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci.</p>	<p><b>Articolo 40</b></p> <p>1. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci.</p>
<p><b>Articolo 41</b></p> <p>1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.</p>	<p><b>Articolo 41</b></p> <p>1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.</p>
<p><b>Articolo 42</b></p> <p>1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.</p>	<p><b>Articolo 42</b></p> <p>1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.</p>
<p><b>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 43</b></p>	<p><b>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 43</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.</li> <li>2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.</li> <li>3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.</li> <li>2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.</li> <li>3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</li> </ol>
<p><b>Articolo 44</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La firma sociale spetta anche ad un membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.</li> <li>2. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o cumulativamente.</li> <li>3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.</li> </ol>	<p><b>Articolo 44</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La firma sociale spetta anche ad un membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.</li> <li>2. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o cumulativamente.</li> <li>3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.</li> </ol>
<p><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p><b>Articolo 45</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</li> <li>2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</li> <li>3. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.</li> <li>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade</li> </ol>	<p><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p><b>Articolo 45</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</li> <li>2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</li> <li>3. <b>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</b></li> <li>4. <b>Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.</b></li> <li>5. <b>Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di</b></li> </ol>

dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

5. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 38. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
6. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

**supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.**

6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.
- 7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.**
8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 38. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
10. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
11. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve

	<p>riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p> <p><b><i>Commento</i></b>  <b><i>La proposta in questione mira a puntualizzare i compiti e i doveri del Collegio Sindacale, così come enunciati dalla legge. Si ritiene altresì di esplicitare la responsabilità del Collegio Sindacale in materia di controlli interni e sistemi di gestione dei rischi, così come enunciata nelle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</i></b>  <b><i>Si propone altresì l'introduzione di due nuovi commi al fine di precisare i compiti dell'Organo di Controllo in materia di informativa alla Banca d'Italia (ex art. 52 Testo Unico Bancario) e i limiti in materia di assunzione di incarichi da parte dei Sindaci, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di governance (paragrafo 2.2, principi generali, lettera "E").</i></b></p>
<p><b>Articolo 46</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale.</li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La</li> </ol>	<p><b>Articolo 46</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</li> <li>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, <b>oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</b></li> <li>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del</li> </ol>

<p>composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</li> <li>b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</li> <li>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.</li> </ol> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o</p>	<p>Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;</li> <li>b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</li> <li>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.</li> </ol> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto</p>
--	--

<p>ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.</p>	<p>della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.</p> <p><b><i>Commento</i></b>  <b><i>Si propone di uniformare i requisiti per la presentazione di liste per la nomina dell'Organo di Controllo ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale (art. 32) per la nomina del Consiglio di Amministrazione, introducendo la previsione che dette liste possano essere sottoscritte anche da 500 Soci - a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale della Banca - oltre che da parte di Soci detentori complessivamente almeno dello 0,3% del capitale.</i></b></p>
<p><b>Articolo 47</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</li> <li>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</li> <li>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Articolo 47</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</li> <li>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</li> <li>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</li> <li>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in</li> </ol> </li> </ol>

<p>assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati in altra lista di minoranza risultata seconda, purchè questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale.</p> <p>c) Ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.</p>	<p>assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati in altra lista di minoranza risultata seconda, purchè questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale.</p> <p>c) Ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.</p>
<p><b>DIREZIONE GENERALE</b></p> <p><b>Articolo 48</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La direzione della Società e la esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate a una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.</li> <li>2. Nell'ambito della stessa verrà nominato un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali.</li> </ol>	<p><b>DIREZIONE GENERALE</b></p> <p><b>Articolo 48</b></p> <p><del>1. La direzione della Società e la esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate a una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>2. Nell'ambito della stessa verrà nominato un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali.</del></p> <p><b>1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal</b></p>

	<p>Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.</p> <p>2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.</p> <p><i>Commento</i>  <i>Con la modifica dell'articolo 48 si intende meglio precisare la composizione della Direzione Generale - che potrà annoverare al proprio interno un solo Condirettore Generale - e le funzioni della stessa in materia di esecuzione delle deliberazioni e di gestione ordinaria.</i>  <i>Si specifica inoltre che ad essa compete la gestione ordinaria della Banca ed il coordinamento del Gruppo.</i></p>
<p><b>Articolo 49</b></p> <p>1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>	<p><b>Articolo 49</b></p> <p>1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>
<p><b>Articolo 50</b></p> <p>1. Il Direttore Generale è capo del personale, esso può fare proposte di ammissione agli impieghi e di promozioni, sospendere provvisoriamente il personale riferendone al Presidente.</p>	<p><b>Articolo 50</b></p> <p><del>1. Il Direttore Generale è capo del personale, esso può fare proposte di ammissione agli impieghi e di promozioni, sospendere provvisoriamente il personale riferendone al Presidente.</del></p> <p>1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina la gestione operativa aziendale e di Gruppo.</p> <p>2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.</p> <p>3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.</p> <p><i>Commento</i>  <i>Si propone di meglio precisare la funzione del Direttore Generale, definito - in maniera più ampia rispetto alla vigente previsione statutaria - il "vertice della struttura interna".</i></p>
<p><b>Articolo 51</b></p> <p>1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio e, in caso di assenza o impedimento anche di questo,</p>	<p><b>Articolo 51</b></p> <p>1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio e, in caso di assenza o impedimento anche di questo,</p>



da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.	da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.
<b>Articolo 52</b> 1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.	<b>Articolo 52</b> 1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.
<b>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</b>  <b>Articolo 52 bis</b> 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera. 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.	<b>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</b>  <b>Articolo 52-bis53</b> 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera. 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
<b>FILIALI</b>  <b>Articolo 53</b> 1. Le Filiali dipendono dalla Direzione Generale. 2. Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto. 3. Il Consiglio potrà pure nominare Comitati e Commissioni locali, con funzioni puramente consultive, costituendoli con persone che siano Soci.	<b>FILIALI</b>  <b>Articolo 5354</b> 1. Le Filiali dipendono dalla Direzione Generale. 2. Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto. 3. Il Consiglio potrà pure nominare Comitati e Commissioni locali, con funzioni puramente consultive, costituendoli con persone che siano Soci.
<b>BILANCIO</b>  <b>Articolo 54</b> 1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	<b>BILANCIO</b>  <b>Articolo 5455</b> 1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni

<p>esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione dell'inventario e del bilancio e alla prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale.</p>	<p>esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione <del>procederà alla formazione dell'inventario e del bilancio e alla prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale</del> <b>redige il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e gli altri documenti prescritti dalla legge.</b></p> <p><b><u>Commento</u></b>  <b><i>La modifica è finalizzata all'adeguamento della terminologia utilizzata nello Statuto alle recenti disposizioni normative inerenti l'informativa finanziaria.</i></b></p>
<p><b>Articolo 55</b></p> <p>1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute nonché al fondo di beneficenza e assistenza e all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate.</p>	<p><b>Articolo 5556</b></p> <p>1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale <del>in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge</del> <b>e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge</b>, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute <del>nonché al fondo di beneficenza e assistenza e.</del></p> <p>2. <b>La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.</b></p> <p><b><u>Commento</u></b>  <b><i>Relativamente alla modifica proposta al comma 1, si fa presente che il Dlgs n. 38/05 prevede che le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire gli utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto (diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura). Gli utili corrispondenti a tali plusvalenze devono pertanto essere iscritti in una riserva indisponibile e l'Assemblea potrà disporre quindi solo della quota residua di utile.</i></b>  <b><i>La modifica relativa al comma 2 consente, in sede di riparto degli utili, di rendere facoltativa la destinazione di parte degli stessi al fondo di beneficenza e assistenza.</i></b></p>
<p><b>Articolo 56</b></p> <p>1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.</p>	<p><b>Articolo 5657</b></p> <p>1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.</p>
<p><b>COMITATO DEI PROBIVIRI</b></p>	<p><b>COMITATO DEI PROBIVIRI</b></p>

<p><b>Articolo 57</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci dall'Assemblea in adunanza ordinaria.</li> <li>2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</li> <li>3. Il Comitato dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta dei voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto.</li> <li>4. I membri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento.</li> </ol>	<p><b>Articolo <del>57</del>58</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci dall'Assemblea in adunanza ordinaria.</li> <li>2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</li> <li>3. Il Comitato dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta dei voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto.</li> <li>4. I membri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento.</li> </ol>
<p><b>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>Articolo 58</b></p> <p>Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato a norma dell'art. 26 del presente Statuto.</p>	<p><b>SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>Articolo <del>58</del>59</b></p> <p>Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato a norma dell'art. 26 del presente Statuto.</p>
<p><b>Articolo 59</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.</li> </ol>	<p><b>Articolo <del>59</del>60</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.</li> </ol>
<p><b>NORME TRANSITORIE</b></p> <p><b>Articolo 60</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al procedimento di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste si applicano le norme statutarie in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</li> </ol>	<p><b><del>NORME TRANSITORIE</del></b></p> <p><b><del>Articolo 60</del></b></p> <p><del>1. Al procedimento di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste si applicano le norme statutarie in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</del></p> <p><b><i>Commento</i></b>  <i>In relazione alla emanazione da parte della Consob di tutta la regolamentazione relativa alla nomina con voto di lista degli Amministratori e dei Sindaci, la norma transitoria risulta superata e se ne propone pertanto l'eliminazione.</i></p>

Con riferimento alle informazioni richieste dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 gennaio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, si fa presente che in ordine alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla vigente normativa.

Si comunica, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, si è provveduto con lettera in data 18 febbraio 2009 e con nota integrativa del 3 marzo 2009 a fornire alla Banca d'Italia la prescritta informativa preventiva sul progetto in esame. La Banca d'Italia con provvedimento in data ..... ha accertato, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario, che la proposta di modifica statutaria in oggetto non contrasta con una sana e prudente gestione.

Signori Soci,

Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale sopra illustrate e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti ai fini del deposito, dell'iscrizione e della pubblicazione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie in esame, nonché di effettuare quant'altro si rendesse necessario ed opportuno per rendere efficaci le modifiche stesse.

Sondrio, 17 marzo 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE